

TI_GERICHTE 42.2024.13 vom 9. Januar 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.13

FR: TI_GERICHTE 42.2024.13 du 9 janvier 2024

IT: TI_GERICHTE 42.2024.13 del 9 gennaio 2024

Erwägungen

E. 29

Lptca enuncia:

"1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1000 franchi.

L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

2.8. La richiesta della ricorrente volta alla concessione dell'assistenza sociale (cfr. doc. I pag. 4-5; A7) deve essere intesa, dunque, solo come domanda di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza giudiziaria è per principio gratuita

(cfr. consid. 2.7.).

L'insorgente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentata da un avvocato.

In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181).

La ricorrente, del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi (cfr. doc. I; A5), non necessitava di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell'8 novembre 2004; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).

È utile sottolineare, al riguardo, che il Tribunale federale, con giudizio 9C_204/2024 del 16 maggio 2024, ha ritenuto inammissibile il ricorso di RI 1 inoltrato contro la sentenza 32.2023.109 dell'8 marzo 2024 con cui il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, oltre a confermare la decisione del 19 settembre 2023 emessa dall'Ufficio AI che, sulla base del referto di una perizia pluridisciplinare effettuata dal _____ e della valutazione del SMR, aveva respinto la richiesta di prestazioni, presentando l'assicurata un grado d'invalidità del 30%, aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria e negato la designazione di un avvocato d'ufficio.

L'Alta Corte, per quanto concerne la procedura ricorsuale federale, ha statuito:

() che in merito all'affermazione "non volevo esprimermi senza un Avvocato" ("ricorso", pag. 5), si rileva che un allegato ricorsuale lacunoso non è sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio nel senso dell'art. 41 cpv. 1 LTF, ogni parte in causa essendo di principio responsabile dell'adempimento delle esigenze legali nei propri allegati, ritenuto che un'incapacità di stare direttamente in giudizio è ammessa solo a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovvista nella procedura in questione (sul tema cfr. sentenza 8C_349/2022 del 9 giugno 2022),

circostanza per di più già appurata non realizzarsi anche dal Tribunale cantonale al consid. 2.9 della sentenza impugnata. ()

cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.3 del 18 marzo 2024 consid. 2.6.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.). 2.8. La richiesta della ricorrente volta alla concessione dell'assistenza sociale (cfr. doc. I pag. 4-5; A7) deve essere intesa, dunque, solo come domanda di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza giudiziaria è per principio gratuita (cfr. consid. 2.7.). L'insorgente, tuttavia, non può beneficiare del gratuito patrocinio non essendo rappresentata da un avvocato. In effetti il gratuito patrocinio, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto soltanto ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 consid. 9.2.; STFA I 447/04 del 2 marzo 2005 consid. 4.2, citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020 consid. 2.12.; STCA 38.2018.34 del 22 novembre 2018 consid. 2.9.; STCA 38.2016.17 del 25 maggio 2016 consid. 2.8.; STCA 38.2012.55 del 13 marzo 2013 consid. 2.12.; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181). La ricorrente, del resto, che ha dimostrato di saper difendere adeguatamente i propri interessi (cfr. doc. I; A5), non necessitava di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell'8 novembre 2004; STCA 42.2023.14-15 del 22 maggio 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2022.67 del 14 dicembre 2022 consid. 2.12.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA

il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.). È utile sottolineare, al riguardo, che il Tribunale federale, con giudizio 9C_204/2024 del 16 maggio 2024, ha ritenuto inammissibile il ricorso di RI 1 inoltrato contro la sentenza 32.2023.109 dell'8 marzo 2024 con cui il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, oltre a confermare la decisione del 19 settembre 2023 emessa dall'Ufficio AI che, sulla base del referto di una perizia pluridisciplinare effettuata dal _____ e della valutazione del SMR, aveva respinto la richiesta di prestazioni, presentando l'assicurata un grado d'invalidità del 30%, aveva respinto la domanda di assistenza giudiziaria e negato la designazione di un avvocato d'ufficio. L'Alta Corte, per quanto concerne la procedura ricorsuale federale, ha statuito: "(...) che in merito all'affermazione "non volevo esprimermi senza un Avvocato" ("ricorso", pag. 5), si rileva che un allegato ricorsuale lacunoso non è sufficiente per riconoscere un'incapacità di stare in giudizio nel senso dell'art. 41 cpv. 1 LTF, ogni parte in causa essendo di principio responsabile dell'adempimento delle esigenze legali nei propri allegati, ritenuto che un'incapacità di stare direttamente in giudizio è ammessa solo a condizioni restrittive, segnatamente quando una parte appare del tutto sprovvista nella procedura in questione (sul tema cfr. sentenza 8C_349/2022 del 9 giugno 2022), circostanza per di più già appurata non realizzarsi anche dal Tribunale cantonale al consid. 2.9 della sentenza impugnata. (...)”

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.